

Delibera n° 1672

Estratto del processo verbale della seduta del
9 settembre 2016

oggetto:

DPREG 198/2011, ART 2, COMMA 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO PER L'ANNO 2016 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI FINANZIABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LR 11/2006 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ) E DELEGA ALL'AAS N. 2 – AREA WELFARE DI COMUNITÀ DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA LORO GESTIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	assente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, prevede il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 17, comma 1 bis;

Visto l'articolo 56, comma 7, della legge regionale 24 maggio 2010 n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 e 11/2006, disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica della legge regionale 15/1984 e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), secondo cui fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis della legge regionale 11/2006, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 18 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con cui è stato emanato il "Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi", di seguito "il regolamento";

Visto l'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che disciplina il Piano di zona (PDZ) come strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali e come mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato;

Richiamato in particolare il comma 3 del citato articolo 24 ai sensi del quale il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 310 del 25 febbraio 2016 con cui è stato approvato il "Programma triennale per la promozione dell'invecchiamento attivo" e n. 1180 del 23 giugno 2016 con cui è stato approvato il relativo "Piano operativo 2016" ed in particolare la Linea strategica 2 "Sostegno alla formazione", Area di intervento 1.3 "Sostegno all'inserimento delle famiglie nelle reti non profit", che tra le azioni per il corrente anno prevede il "Rafforzamento del programma di intervento a favore dell'associazionismo familiare in particolare dei percorsi intergenerazionali";

Atteso che, attraverso la misura di sostegno dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni familiari si intende promuovere in particolare:

- il benessere sociale dei singoli e delle comunità di riferimento, inteso come sviluppo di nuove interazioni sociali volte a produrre integrazione sociale tra i beneficiari e nel territorio;
- lo sviluppo e la messa in rete delle risorse della comunità di riferimento;
- la valorizzazione dei legami intergenerazionali;
- la realizzazione di iniziative volte a favorire la solidarietà tra le famiglie con diversa appartenenza culturale;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 2, del regolamento che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili;

Dato atto che per le finalità di cui trattasi risultano complessivamente disponibili a bilancio per l'anno in corso euro 968.060,00 di cui fondi regionali per euro 858.560,00 (capitolo 8472) e fondi statali del Fondo politiche per la famiglia per euro 109.500,00 (capitolo 3007);

Dato atto altresì che lo stanziamento statale del Fondo politiche per la famiglia è destinato anche al sostegno di attività volte alla nascita di Centri per le famiglie;

Visto l'articolo 2, comma 1, del regolamento che prevede due tipologie di intervento:

a) favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura;

b) promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto e di gestioni associate per l'acquisto di beni e servizi per fini solidaristici;

Ritenuto, per quanto sopra, di individuare quali ambiti prioritari di intervento quelli riguardanti:

- progetti che sostengano la funzione genitoriale nei compiti educativi esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

- iniziative di mutuo aiuto quali banche del tempo, gruppi di acquisto ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie;

- avvio di Centri per le famiglie, in stretta collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni e i Consultori familiari del territorio quali punti di riferimento per aggregazione, supporto e informazione a favore delle famiglie;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012 con cui sono state approvate le Linee guida per la predisposizione del PDZ e sono stati individuati gli obiettivi regionali per il triennio di programmazione 2013-2015;

Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 132 del 29 gennaio 2016 di conferma per l'anno 2016 del percorso di programmazione locale del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e conferma e integrazione degli obiettivi regionali previsti dalla citata delibera 458/2012;

Visto in particolare l'obiettivo 10.1 "Collegare gli interventi sociali e sociosanitari programmati nei PDZ con specifiche azioni inerenti le politiche familiari" delle citate Linee guida che tra i risultati attesi prevede, alla lettera c) il "sostegno ai progetti delle associazioni/organizzazioni familiari (L.R. 11/2006, artt. 17 e 18) da attuare a livello territoriale, anche mediante coprogettazione";

Ritenuto di prevedere che, per partecipare al bando di finanziamento che sarà emanato sulla base della definizione degli ambiti prioritari di intervento oggetto della presente deliberazione, in attuazione delle disposizioni delle citate Linee guida, sarà necessario dimostrare il raccordo con la programmazione territoriale attestato dall'ente gestore dell'Ambito territoriale di riferimento;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il bando prevedrà un punteggio minimo di ammissione, l'ammontare massimo concedibile differenziato a seconda che si tratti di progetti che si configurano come progetti di nuova attivazione o di progetti che si configurano quali prosecuzioni finalizzate al consolidamento di progetti che hanno già beneficiato di finanziamenti in ragione del precedente bando emanato con decreto del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" n. 249/2014, o interventi volti all'avvio di Centri per le famiglie in stretta collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni e i Consultori familiari del territorio;

Visto l'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006 secondo cui l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla medesima legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a Insiel Spa";

Visto l'articolo 3, comma 1, del regolamento, ai sensi del quale "con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 11/2006 può essere individuato il soggetto cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dal presente regolamento, compresa l'emanazione del bando di cui

all'articolo 2, comma 2”;

Visto altresì l'articolo 23 bis, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 dove è previsto che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" - Area Welfare di Comunità (di seguito "Area Welfare") per il supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale contemplati dalla medesima legge regionale 11/2006;

Dato atto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2014 n. 17 di "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria", sono intervenute modifiche territoriali delle Aziende sanitarie;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 4, lettera c) della L.R. 17/2014 che prevede che a decorrere dall'1 gennaio 2015 tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" cui fa ora capo l'Area Welfare;

Considerato che la Giunta regionale, con deliberazioni n. 1843 del 7 ottobre 2011 e n. 1266 del 4 luglio 2014, in occasione della realizzazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 18 della legge regionale 11/2006 attraverso il finanziamento dei due precedenti bandi, ha già delegato l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'Area Welfare;

Dato atto che le precedenti esperienze di delega amministrativa all'Area Welfare per l'attuazione degli interventi contributivi di cui trattasi sono risultate positive, in quanto hanno permesso all'Amministrazione regionale di avvalersi del supporto di un soggetto particolarmente qualificato nelle relative tematiche, che ha garantito un'ottimale gestione dell'istruttoria di un cospicuo numero di domande di finanziamento e ha altresì fornito adeguato supporto ai soggetti interessati all'ottenimento di contributi per la realizzazione di progetti di notevole interesse per la comunità regionale;

Ritenuto pertanto, in ragione dell'attività già espletata a supporto degli interventi in materia e per garantire continuità nelle modalità di gestione degli stessi, di individuare nell'Area Welfare il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla realizzazione dei progetti finalizzati a valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie da attuarsi con le risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario;

Dato atto che tra le funzioni delegate all'Area Welfare rientrano:

- l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento sulla base delle indicazioni e degli ambiti prioritari d'intervento stabiliti dalla presente deliberazione;
- la raccolta, l'istruttoria, la valutazione delle domande di contributo con le modalità indicate nel regolamento e nel bando di finanziamento;
- la determinazione, concessione ed erogazione del contributo spettante e ogni altro adempimento amministrativo connesso nonché la successiva raccolta ed approvazione della documentazione presentata dai beneficiari a titolo di rendicontazione;
- il controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande di contributo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e sulla documentazione presentata a titolo di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 21 bis, comma 2, della legge regionale 11/2006, ai sensi del quale "qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati

secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale”;

Visto l'articolo 3, commi 2 e 3, del regolamento, secondo cui, rispettivamente:

- con deliberazione di Giunta regionale devono essere individuate le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre a sostenere i costi di gestione per le funzioni delegate, anche in misura forfetaria nella percentuale non superiore al 3 per cento del finanziamento destinato ai progetti, nonché le modalità di trasferimento dei fondi al soggetto delegato;

- il soggetto delegato provvede a rendicontare i fondi trasferiti nei termini stabiliti dalla predetta deliberazione di Giunta regionale e con le modalità disciplinate dal Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000;

Ritenuto, al fine di quanto sopra, di stabilire che l'importo a sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura forfetaria del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento, pari a euro 28.195,00 che trova copertura nel capitolo 8472;

Ritenuto altresì di determinare che i fondi per il finanziamento dei progetti, per euro 939.865,00, e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 28.195,00=, per un totale di euro 968.060,00 verranno trasferiti con le seguenti modalità all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” – Area Welfare di comunità:

- il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

- il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi;

Ritenuto di fissare al 30 novembre 2018 il termine per la rendicontazione da parte di Area Welfare dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per l'anno 2016 sono individuati quali ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del “Regolamento di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n.11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri per l'individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per l'ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi” approvato con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198 quelli riguardanti:

- progetti che sostengano la funzione genitoriale nei compiti educativi esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

- iniziative di mutuo aiuto quali banche del tempo, gruppi di acquisto ed altre forme di scambio sociale tra le famiglie;

- avvio di Centri per le famiglie, in stretta collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni e i Consultori familiari del territorio quali punti di riferimento per aggregazione, supporto e informazione a favore delle famiglie.

2. Per partecipare al bando di finanziamento che sarà emanato sulla base della definizione degli ambiti prioritari di intervento oggetto della presente deliberazione,

in attuazione delle disposizioni delle Linee guida per la predisposizione del PDZ, sarà necessario dimostrare il raccordo con la programmazione territoriale attestato dall'Ente gestore dell'Ambito territoriale di riferimento.

3. Di individuare nell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità - il soggetto pubblico cui delegare l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento ed in particolare lo svolgimento delle attività specificate in premessa.

4. Di stabilire che il sostegno dei costi di gestione per le funzioni delegate all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità – sia fissato nella misura complessiva del 3 per cento dei fondi per l'attuazione dell'intervento.

5. Di stabilire che la spesa per il finanziamento dei progetti, per euro 939.865,00, e il 3 per cento a sostegno dei costi di gestione, per euro 28.195,00=, per un totale di euro 968.060,00, fa carico alle somme stanziare a bilancio nell'esercizio 2016 a valere sui capitoli 8472 e 3007;

6. Di stabilire che i fondi di cui al punto 5. verranno trasferiti all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità con le seguenti modalità:

a) il 60 per cento a titolo di acconto a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione dei progetti ammessi a contribuzione e della quantificazione complessiva del relativo fabbisogno finanziario;

b) il saldo a seguito della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari e dell'eventuale rideterminazione del fabbisogno finanziario complessivo relativo ai contributi concessi.

7. Di fissare al 30 novembre 2018 il termine per la rendicontazione da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" – Area Welfare di comunità - dei fondi trasferiti, con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE